

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/514 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda i prodotti altamente raffinati, l'elenco dei paesi terzi con un piano di controllo approvato e l'inclusione della Moldova nell'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di uova destinate all'immissione sul mercato come uova di categoria A

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2017/625 e mira a garantire che le partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni siano conformi a determinate prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza alimentare o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Il suddetto regolamento, in particolare, individua gli animali e le merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
- (2) L'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che determinate partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possano entrare nell'Unione solo da un paese terzo incluso nell'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite destinate al consumo umano.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce un elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti altamente raffinati, destinati al consumo umano.

⁽¹⁾ GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GUL 304 del 24.11.2022, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 118).

- (4) A seguito di una recente modifica ⁽⁴⁾ del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, i prodotti altamente raffinati comprendono anche i derivati lipidici e gli aromi alimentari autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, soggetti a trattamenti che eliminino ogni rischio per la salute pubblica o degli animali. È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per coerenza con tale modifica.
- (5) L'Azerbaigian ha presentato un piano di controllo riguardante le uova e il caviale. Il piano offre garanzie sufficienti e pertanto dovrebbe essere approvato.
- (6) Il Libano ha presentato un piano di controllo riguardante il miele. Il piano offre garanzie sufficienti e pertanto dovrebbe essere approvato.
- (7) L'Isola di Man figura nella tabella di cui all'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per l'esportazione nell'Unione di carni ovine e caprine. L'Isola di Man ha tuttavia informato la Commissione di non essere più interessata ad esportare carni caprine nell'Unione. La voce relativa all'Isola di Man per le carni ovine e caprine nella tabella di cui all'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 dovrebbe pertanto riguardare solo le carni ovine.
- (8) Il Giappone figura nella tabella di cui all'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per l'esportazione nell'Unione di carni suine. Il Giappone ha tuttavia informato la Commissione di non essere più interessato a presentare un piano di controllo per le carni suine, ma che intende utilizzare solo carni suine originarie di Stati membri o di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali prodotti. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la voce relativa al Giappone per le carni suine nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (9) Il Regno Unito figura nella tabella di cui all'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per l'esportazione nell'Unione di carni di coniglio. Il Regno Unito ha tuttavia informato la Commissione di non essere più interessato a presentare un piano di controllo per le carni di coniglio, ma che intende utilizzare solo carni di coniglio originarie di Stati membri o di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali prodotti. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la voce relativa al Regno Unito per le carni di coniglio nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (10) La Thailandia non ha presentato alla Commissione un piano di controllo per il latte. La Thailandia ha tuttavia fornito garanzie in merito all'utilizzo esclusivo di latte originario di Stati membri o di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tale prodotto. Essa ha inoltre comunicato alla Commissione che tale latte da esportare nell'Unione non sarà limitato all'uso nei prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari trasformati. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la voce relativa alla Thailandia per il latte nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (11) Gli Stati Uniti d'America hanno presentato un piano di controllo riguardante i budelli. Il piano offre garanzie sufficienti e pertanto dovrebbe essere approvato.
- (12) Attualmente il Ruanda figura nella tabella di cui all'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per il miele, mentre la Colombia e la Siria vi figurano per i budelli. Poiché tali paesi terzi non hanno presentato alla Commissione piani per i rispettivi prodotti, tali voci dovrebbero essere soppresse dalla tabella del suddetto allegato.
- (13) La Moldova ha presentato un programma di controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole affinché da tale paese sia autorizzato l'ingresso nell'Unione di uova di categoria A conformemente all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Tale programma di controllo è stato valutato soddisfacente dalla Commissione. Il soddisfacimento delle prescrizioni relative al controllo della salmonella in conformità all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ è stato verificato nuovamente nel corso dell'audit effettuato dalla Commissione nell'aprile 2022 ⁽⁸⁾. Dovrebbe pertanto essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di uova di categoria A dalla Moldova.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione, del 9 settembre 2022, che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda determinati molluschi (GU L 299 del 18.11.2022, pag. 5).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

⁽⁸⁾ DG(SANTE)2021-7268 — relazione finale disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4533>.

- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:

- 1) all'articolo 22, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le partite dei prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:»;
- 2) l'allegato –I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 3) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO –I

Elenco dei paesi terzi o delle loro regioni con piani di controllo approvati per determinati animali destinati alla produzione alimentare e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di cui agli articoli 2 bis e 3, all'articolo 6, primo comma, all'articolo 7, primo comma, all'articolo 10, secondo comma, agli articoli 11, 15, 16 e 21 e all'articolo 25, lettere a) e c)

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
AD	Andorra	X	X	Δ	X		P						X	
AE	Emirati arabi uniti						Δ P	X ⁽²⁾ O	O				X ⁽³⁾	
AL	Albania		X				X ⁽¹⁴⁾ P	O	X					X
AM	Armenia						X ⁽¹⁴⁾ P	O	O				X	
AR	Argentina	X	X		X	X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X M	X	X		X	X	X	X
AZE	Azerbaijan						X ⁽¹⁶⁾ P							
BA	Bosnia-Erzegovina	X	X	X		X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X				X	
BD	Bangladesh						X P	O	O					
BF	Burkina Faso												X	
BJ	Benin												X	
BN	Brunei						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O					
BR	Brasile	X			X	X	X P	O	O				X	X

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
BW	Botswana	X					P							
BY	Bielorussia				X ⁽⁸⁾		X ⁽¹⁴⁾ P	X	X				X	X
BZ	Belize						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O					
CA	Canada	X	X	X	X	X	X M	X	X	X	X	X	X	
CH	Svizzera ⁽⁷⁾	X	X	X	X	X	X ⁽¹⁴⁾ M	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X ⁵	X		X	X ⁽¹⁴⁾ M	X	O		X		X	X
CM	Camerun												X	
CN	Cina					X	X P	O	X	X			X	X
CO	Colombia						X P	X	Δ					
CR	Costa Rica						X P	O	O					
CU	Cuba						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O				X	
DO	Repubblica dominicana												X	
EC	Ecuador						X P	O	O					
EG	Egitto													X
ET	Etiopia												X	
FK	Isole Falkland	X	X ⁽⁵⁾				X ⁽¹⁴⁾ P	O	O					
FO	Isole Fær Øer						X ⁽¹⁴⁾ P	O	O					

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
GB	Regno Unito ⁽⁶⁾	X	X	X	X	X	X ⁽¹⁴⁾ Δ M	X	X	Δ	X	X	X	X
GE	Georgia												X	
GG	Guernsey						O M	X	O					
GL	Groenlandia		X ⁽⁸⁾				M					X		
GT	Guatemala						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O				X	
HK	Hong Kong						Δ P		Δ					
HN	Honduras						X P	O	O					
ID	Indonesia						X P	O	O					
IL	Israele ⁽⁴⁾					X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X				X	
IM	Isola di Man	X	X ⁽⁸⁾	X			X ⁽¹⁴⁾ M	X	O				X	
IN	India					O	X P	O	X				X	X
IR	Iran						X ⁽¹⁵⁾ X ⁽¹⁶⁾ P	O	O					X
JE	Jersey	X					M	X	O					
JM	Giamaica						M						X	
JP	Giappone	X		Δ		X	X ⁽¹⁴⁾ M	X	X				Δ	X
KE	Kenya						X ⁽¹⁴⁾ P	O	O					

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele	Budelli
KR	Corea del Sud					X	X M	O	O				Δ	
LB	Libano												X	X
LK	Sri Lanka						X P	O	O					
MA	Marocco					X	X ⁽¹⁴⁾ Δ M	O	O					X
MD	Moldova					X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X				X	
ME	Montenegro	X	X ⁽⁵⁾	X		X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X				X	
MG	Madagascar						X P	O	O				X	
MK	Macedonia del Nord	X	X	X		X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X		X		X	
MM	Myanmar/Birmania						X P	O	O				X	
MN	Mongolia													X
MU	Maurizio						X ⁽¹⁴⁾ P	O	O				Δ	
MX	Messico			Δ			X P	O	X				X	
MY	Malaysia					Δ	X P	O	O					
MZ	Mozambico						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O					
NA	Namibia	X	X ⁽⁵⁾				P				X			
NC	Nuova Caledonia						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O			X	X	

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/ca- prini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele	Budelli
NG	Nigeria						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O					
NI	Nicaragua						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O				X	
NZ	Nuova Zelanda	X	X	O	X	O	X ⁽¹⁴⁾ M	X	O	O	X	X	X	X
PA	Panama						X P	O	O					
PE	Perù						X M	O	O					
PH	Filippine						X P	O	O					
PK	Pakistan													X
PM	Saint Pierre e Miquelon					X	P							
PN	Isole Pitcairn												X	
PY	Paraguay	X					P							X
RS	Serbia	X	X	X	X ⁽⁸⁾	X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X	X	X		X	X
RU	Russia	X	X	X		X	O P	X	X			X ⁽⁹⁾	X	X
RW	Ruanda													
SA	Arabia Saudita						X P	O	O					
SG	Singapore	Δ	Δ	Δ	X ⁽¹⁰⁾	Δ	X ⁽¹⁴⁾ P	Δ	Δ		X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾		
SM	San Marino	X		Δ			O P	X	O				X	
SV	El Salvador												X	

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
SY	Siria													
SZ	Eswatini	X					P							
TG	Togo												X	
TH	Thailandia	O		O		X	X M	Δ	Δ				X	
TN	Tunisia						X ⁽¹⁴⁾ M	O	O					X
TR	Turchia					X	X ⁽¹⁴⁾ M	X	X				X	X
TW	Taiwan						X P	O	X				X	
TZ	Tanzania						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O				X	
UA	Ucraina	X		X		X	X ⁽¹⁴⁾ M	X	X	X			X	X
UG	Uganda												X	
US	Stati Uniti	X	X ⁽¹¹⁾	X		X	X M	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X ⁽¹⁴⁾ M	X	O		X		X	X
UZ	Uzbekistan													X
VE	Venezuela						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O					
VN	Vietnam						X M	O	O				X	
WF	Wallis e Futuna												X	
XK	Kosovo ⁽¹²⁾					Δ								
ZA	Sud Africa						P				X	X ⁽¹³⁾		
ZM	Zambia												X»	

-
- (¹) Elenco di paesi terzi e territori (non limitato ai paesi terzi riconosciuti dall'Unione).
- (²) Solo latte di cammello.
- (³) Solo la regione di Ras al Khaimah.
- (⁴) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
- (⁵) Solo ovini.
- (⁶) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
- (⁷) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
- (⁸) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).
- (⁹) Solo renne.
- (¹⁰) Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all'Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore.
- (¹¹) Solo caprini.
- (¹²) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
- (¹³) Solo ratiti.
- (¹⁴) Solo pesci.
- (¹⁵) Solo crostacei.
- (¹⁶) Solo uova di pesce e caviale.
- (¹⁷) Rientrano nell'acquacoltura i pesci, comprese le anguille, i prodotti ottenuti da pesci (quali uova e caviale) e i crostacei. I paesi terzi o le loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati sono indicati con una «M» in questa colonna.
-

ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di uova destinate all'immissione sul mercato come uova di categoria A, di cui all'articolo 7, secondo comma

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
GB	Regno Unito ⁽²⁾	
JP	Giappone	
MD	Moldova	
MK	Macedonia del Nord	
UA	Ucraina	

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽²⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»